

**AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

Art.1: Oggetto del contratto

Il presente Capitolato disciplina la **Fornitura e posa in opera di un nuovo Gruppo Refrigeratore presso la Centrale Frigo del Presidio Ospedaliero di Pescara**, come di seguito specificato:

- Potenza frigo di almeno 1,2 MW con compressore centrifugo a levitazione magnetica con gas R134a;
 - Evaporatore di tipo allagato a fascio tubiero;
 - Condensatore a fascio tubiero con tubi in rame mandrinati completo certificazione PED;
 - Valvola di sicurezza a pressione certificata PED o valvole simili con altre certificazioni valide in Italia;
 - Valvola di espansione di tipo elettronico;
 - Quadro elettrico di alimentazione e controllo con protocollo di comunicazione modbus.
 - Dimensioni non superiori a mm. 5000 (Lunghezza) x mm. 2000 (H) x mm. 1.700 (Larg).
- Il refrigeratore dovrà essere collegato all'impianto idraulico esistente lato utenza e lato torre evaporativa con tubazioni da Dn 200 mm, completo di tutti i dispositivi di sicurezza e quant'altro necessario al corretto funzionamento nonché collegato elettricamente al quadro elettrico di servizio.

Caratteristiche tecniche minime:

- Capacità refrigerante totale: kW: 1250 (+/-20%);
- Potenza nominale assorbita: kW 200 (+/-20%);
- EER: W/W 6
- Gradini di parzializzazione dB (A) n. 66.0 (+/-20%);
- Distanza: m. 10.0
- Capacità refrigerante minima: kW: 290 (+/-20%).

E' richiesta altresì la fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento, a pressione indipendente, a servizio del nuovo gruppo frigorifero e n. 2 (due) valvole di sequenza da installare anche sul gruppo frigorifero esistente per interrompere il flusso di acqua sulla macchina spenta.

Sono incluse nella fornitura tutte le attività di adeguamento del quadro elettrico di alimentazione. L'esecuzione di quanto sopra dovrà avvenire al fine di consegnare la fornitura perfettamente funzionante a dell'arte.

E' richiesta la Certificazione del Produttore EUROVENT o equivalente.

E' richiesta altresì la Conformità alla seguente normativa:

- **Regolamento Motori 640/2009/CE, attuativo della Direttiva 2009/125/CE (Conformità alla Classe di rendimento IE3 o IE2)**
- **Norma UNI EN 378 "Sistemi di refrigerazione e pompe di calore – requisiti per la sicurezza e l'ambiente"**

Marcatura CE.

L'appalto ricomprende le seguenti ulteriori prestazioni:

- **il previo smantellamento dell'attuale refrigeratore esistente;**
- **il disaccoppiamento idraulico dell'impianto esistente;**
- **le disconnessioni elettriche dal quadro elettrico di servizio;**
- **il recupero del refrigerante;**

- lo smaltimento dell'intero gruppo refrigeratore sostituito;**
- la restituzione del 4^ copia Formulario Rifiuti.**

Art.2: Prezzo della fornitura

Il prezzo della fornitura e posa in opera è comprensivo di tutti gli oneri fiscali e non, esclusa l'IVA. Negli oneri anzidetti sono compresi il trasporto, l'installazione del nuovo gruppo refrigerante, lo smantellamento del refrigeratore esistente nonché il trasporto, lo smaltimento e conferimento dello stesso a discarica autorizzata e qualsiasi altra spesa accessoria.

Art.3 Termine dell'esecuzione dell'appalto

L'esecuzione dell'appalto dovrà essere effettuato nel termine di 120 (centoventi) giorni naturali ed esecutivi decorrenti dal ricevimento dell'ordine.

Art. 4 Fatturazione e pagamenti

La fatturazione dovrà pervenire presso questa ASL, specificando sui documenti il CIG della fornitura, il luogo di destinazione ed il numero d'ordine.

A seguito dell'esito positivo del collaudo e dell'accettazione della attrezzatura, la liquidazione di quanto dovuto alla Ditta sarà effettuata con apposita Determina di competenza dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi. La Ditta provvederà ad emettere fattura indicando sulla medesima i seguenti dati:

CIG dell'appalto;

Codice IPA as_Pe;

CODICE UNICO UFFICIO: UFEAZS;

Codice Ufficio: Uff-eFatturaPA.

I pagamenti saranno effettuati entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura. Qualora tutte le condizioni della fornitura non siano rispettate, il termine anzidetto si intende sospeso fino alla data del puntuale e completo assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta.

Qualora il pagamento avverrà oltre i termini suddetti, la Ditta avrà diritto, previa specifica segnalazione/richiesta, al pagamento degli interessi legali.

Art. 5: Clausola di tracciabilità finanziaria

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m. ed i.; la Ditta pertanto si obbliga a comunicare sia i c/c bancari o postali sia le generalità ed il C.F. delle persone delegate ad operare su di esso nonché ogni ulteriore eventuale modifica relativa ai dati del conto corrente dedicato e delle generalità dei soggetti autorizzati ad operare su tale conto, rispetto a quanto sopra riportato, nei termini di cui all'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 e s.m.i.

Art.6: Divieto di cessione del contratto e Cessione del credito

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Le cessioni di crediti vantati nei confronti della Stazione Appaltante a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dall'appaltatore a banche o intermediatori finanziari disciplinati dalla normativa vigente.

Art.7: Clausola risolutiva espressa

Il contratto potrà essere risolto nei seguenti casi:

Il contratto stipulato tra le parti potrà essere risolto dall'Azienda USL di Pescara con una semplice comunicazione fatta pervenire tramite raccomandata a.r., nei seguenti casi:

A) mancato inizio di esecuzione dell'ordine protratto per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni calcolato dalla data del 1° giorno dal ricevimento dell'ordine da parte dell'impresa;

B) mancato rispetto dei termini perentori previsti nella diffida formale;

C) fallimento;

In caso di risoluzione del contratto l'ASL procederà anche alla richiesta dei danni e delle spese.

La risoluzione contrattuale avrà effetto dalla data in cui la Ditta riceverà la comunicazione scritta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dell'intenzione dell'AUSL di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Ai sensi della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie", il contratto sarà risolto di diritto nell'ipotesi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri mezzi idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni .

Art.8: Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere è stabilita in via esclusiva la competenza del Foro di Pescara.

Art. 9:Rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso rinvio alle norme vigenti in materia nonché alle disposizioni di cui al D.Lgs.n. 50/2016.

PER ACCETTAZIONE _____

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod.civ., la Ditta accetta incondizionatamente, dopo averne avuto esatta cognizione, le norme di cui all'art. 8 (Foro competente).

PER ACCETTAZIONE _____